

proposta di legge n. 102

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 maggio 2011

NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

Signori Consiglieri,

negli anni ottanta e novanta, la carenza di legislazione e di riferimenti normativi statali in materia di politiche giovanili, ha incentivato l'affermarsi di iniziative regionali volte a colmare tale vuoto.

La Regione Marche, coerentemente alle riforme riguardanti l'ordinamento delle Autonomie Locali dei primi anni novanta, ha collocato le politiche giovanili all'interno di una programmazione generale delle misure volte a garantire i "servizi alla persona e alla comunità" e, con la legge regionale n. 46 del 12 aprile 1995, si è dotata di una normativa quadro.

La l.r. 46/1995, recante "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani", rappresenta una delle prime iniziative a livello nazionale volte ad operare un tentativo di "organizzazione" e di pianificazione delle politiche giovanili.

Con questa legge la Regione ha legittimato un ambito di intervento specifico verso i giovani, contribuendo a ridurre la marginalità nelle politiche pubbliche. Le linee di fondo della l.r. 46/1995 sono quelle di stimolare lo sviluppo della personalità dei giovani, in particolare promuovendo la loro partecipazione alla comunità locale attraverso iniziative di aggregazione, di integrazione e scambio culturale, di prevenzione, di sostegno e di informazione in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile. Per dare attuazione alla richiamata legge, la Regione, nel corso degli anni, ha predisposto vari programmi triennali.

Nel tempo, tuttavia, la l.r. 46/1995 ha mostrato alcune inadeguatezze che hanno portato il Consiglio regionale ad approvare diverse modifiche e integrazioni (articolo 1 della l.r. 2/1997, articolo 52 della l.r. 11/2001 e articolo 21 della l.r. 9/2003).

Negli ultimi quindici anni vi sono stati modifiche e cambiamenti culturali, sociali, normativi, ambientali che rendono la legge suindicata non più adeguata alle esigenze della popolazione giovanile marchigiana. Pertanto, con questa proposta di legge, si vuole non soltanto migliorare il dettato della legge regionale n. 46/95, ma sostituirlo con norme più coerenti con i cambiamenti in corso che hanno riguardato, fra l'altro:

- l'istituzione, nel 2006, di uno specifico Ministero alle Politiche Giovanili che, dal 2008, ha assunto la denominazione di Ministero alla Gioventù;
- la definizione di un nuovo modello di concertazione tra lo Stato centrale e le Regioni per lo sviluppo di politiche giovanili: l'attuazione delle politiche giovanili avviene, infatti, per

una quota rilevante attraverso il finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi, stabiliti dalla Conferenza Unificata;

- le intese istituzionali, che colmano un vuoto di decenni, riservando al Governo centrale un ruolo fondamentale per costruire politiche giovanili adeguate. In tal senso, un volano del cambiamento è stato offerto dalla sottoscrizione, tra Regione Marche e Ministero delle politiche giovanili, dell'Accordo di programma quadro "Giovani. Ricercatori di senso", avvenuta il 27 luglio 2007;
- la riorganizzazione dell'ente regionale, alla fine del 2006, che ha comportato il trasferimento della competenza delle politiche giovanili dal servizio politiche sociali al servizio cultura, turismo e commercio. Tale riorganizzazione risponde alla esigenza di consentire, come richiesto dall'Unione Europea, il *mainstreaming* delle politiche giovanili che dovranno permeare di sé tutte le politiche regionali.

Un impulso considerevole, che ha portato alla presente proposta di legge, è venuto anche dal progetto "Partecipazione giovanile/e-democracy" che ha dato il via ad un nuovo percorso di partecipazione finalizzato alla revisione della l.r. 46/1995. E' stato infatti previsto un processo consultivo partecipato sia tramite incontri di presenza propedeutici a livello locale, sia utilizzando una piattaforma informatica che possa consentire un confronto più ampio e la messa in rete delle idee e delle proposte locali. Il progetto, inserito nell'APQ, è stato condiviso con gli Ambiti territoriali sociali e con l'Ufficio scolastico regionale e i Dirigenti scolastici.

E' un processo complesso, quindi, quello che ha portato la Regione Marche a intraprendere questo nuovo percorso. L'esigenza fortemente sentita, infatti, è quella di attivarsi per costruire quella nuova cornice politico-istituzionale necessaria a dare garanzie di solidità e di continuità alle esperienze locali.

Attraverso il lavoro congiunto Regione-Enti locali, la proposta di legge valorizza la funzione di indirizzo e programmazione svolta dalla Regione; le funzioni svolte dalle Province, che concorrono all'attuazione della legge con un prevalente ruolo di coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali e, infine, le funzioni svolte dai Comuni, ai quali sono riservate le funzioni che sono più intimamente connesse alla diversa realtà del proprio territorio: la lettura dei bisogni, la pianificazione e la programmazione degli interventi, l'erogazione diretta o indiretta dei servizi e la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

Ciò, in particolare, alla luce delle disposizioni ormai più che decennali, a opera del novellato Titolo V della Costituzione, e, in particolare, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in base ai quali la Regione e gli Enti locali svolgono un ruolo da protagonisti per la loro vicinanza ai cittadini: in questo caso i giovani.

Il frutto di questo lavoro si è concretizzato nella presente proposta che cerca di superare i limiti dimostrati dalla l.r. 46/1995, tentando di recepire le istanze che provengono dal mondo dei giovani, applicando in maniera coerente i principi affermatasi a livello costituzionale e promuovendo la trasversalità delle politiche a favore dei giovani nonché l'integrazione degli interventi.

La proposta è composta da 11 articoli.

L'articolo 1 definisce in modo chiaro e preciso l'oggetto e le finalità della legge, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività. I soggetti di età compresa tra i 16 e i 35 anni sono i giovani destinatari dei suoi effetti.

L'articolo 2 definisce le funzioni che spettano alla Regione con particolare riferimento alle funzioni di programmazione e coordinamento.

L'articolo 3 definisce le funzioni delle Province che concorrono all'attuazione della legge, con un prevalente ruolo di coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali.

L'articolo 4 definisce le funzioni dei Comuni ai quali, in particolare, è riservata una funzione più diretta con le varie realtà del proprio territorio: di lettura dei bisogni, di pianificazione e programmazione degli interventi, di erogazione diretta o indiretta dei servizi e di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

L'articolo 5 detta le norme e le procedure per l'elaborazione e l'approvazione del piano regionale per le politiche giovanili che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale.

L'articolo 6 detta le norme per la predisposizione e approvazione del "programma annuale degli interventi" quale strumento attuativo del piano regionale.

L'articolo 7 definisce le modalità e istituisce le strutture a cui demandare le funzioni di raccordo e di concertazione per garantire l'intersectorialità e la trasversalità delle azioni in merito alle politiche giovanili.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani.

L'articolo 9 definisce le caratteristiche dei progetti di iniziativa regionale, realizzati direttamente dalla Giunta regionale.

L'articolo 10 definisce gli aspetti finanziari.

L'articolo 11 abroga la vecchia normativa e detta le norme transitorie fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla proposta.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.

3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità rendendo più efficaci gli interventi a loro diretti, finalizzati in particolare a:

- a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- c) creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
- d) far crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione che sviluppino nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza di intervenire alla vita politica;
- e) accompagnare i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) sostenere le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- g) concorrere con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- h) sostenere i giovani mediante interventi finalizzati all'incremento dell'occupazione nella loro fascia di età e mediante il sostegno alla realizzazione di iniziative economicamente incentivate da leggi nazionali o regionali;
- i) valorizzare i talenti, attraverso iniziative ed eventi che pongano in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni;
- l) promuovere e dare impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
- m) assicurare sia il coordinamento delle iniziative che riguardano le diverse possibilità offerte alla popolazione giovanile, sia la loro capillare e completa diffusione a livello informativo, anche mediante la predisposizione e l'impiego di una piattaforma informatica a redazione collaborativa.

4. Le iniziative di cui alla presente legge si rivolgono ai giovani, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nel territorio della Regione, di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e coordinamento delle attività di cui alla presente legge e in particolare:

- a) elabora e adotta politiche di intervento a favore dei giovani utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa;
- b) approva il Piano regionale giovani e i relativi programmi attuativi di cui agli articoli 5 e 6;
- c) indirizza le attività e i progetti degli enti locali e degli altri soggetti del territorio promuovendo, tra l'altro, la collaborazione e l'associazione tra enti locali, il concorso di soggetti privati, la sinergia e la diffusione informatizzata della conoscenza delle iniziative, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e dei servizi e realizzare economie di scala;
- d) individua e attua i progetti e gli interventi di rilievo regionale di cui all'articolo 9;
- e) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- f) svolge attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore e di vigilanza sull'attuazione degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in collaborazione con enti locali, istituzioni universitarie, altri osservatori e centri di documentazione regionali e nazionali;
- g) cura, in collaborazione con le Province, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica a redazione collaborativa per la diffusione delle informazioni in essa contenute.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono all'attuazione della presente legge, in armonia e coerenza con le linee della programmazione regionale e in particolare:

- a) approvano il programma provinciale delle azioni per i giovani, curano il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 5 e i relativi piani attuativi;

- b) promuovono e attuano attività e progetti a valenza provinciale relativi alle politiche giovanili;
- c) coordinano i progetti di interesse locale ed erogano i relativi contributi sulla base degli indirizzi fissati nel programma annuale di cui all'articolo 6;
- d) istituiscono, laddove necessario, appositi strumenti di partecipazione;
- e) partecipano alle attività di rilevazione, ricerca, analisi, comunicazione e informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, svolgono le funzioni di rilevazione dei bisogni, pianificazione e programmazione degli interventi, erogazione diretta o indiretta dei servizi e valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati. In particolare:

- a) curano la predisposizione e l'attuazione dei progetti di loro iniziativa;
- b) coordinano i progetti presentati da altri soggetti pubblici e privati;
- c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b) secondo criteri e modalità fissati dal programma di cui all'articolo 6;
- d) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5

(Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) le linee di indirizzo per il coordinamento, da parte delle Province, delle iniziative degli enti locali in materia;
- d) le linee di indirizzo per la presentazione delle proposte progettuali di iniziativa locale;

- e) le linee di indirizzo per i progetti di iniziativa regionale;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza ed efficacia degli interventi.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità triennale.

4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale un rapporto sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dalle Province.

Art. 6

(Programma annuale degli interventi)

1. Il piano regionale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Il programma individua:

- a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale;
- b) il riparto delle risorse da destinare alle Province per il finanziamento dei progetti locali e ai progetti di iniziativa regionale che si prevede di realizzare entro l'anno;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione alle Province delle risorse spettanti.

4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.

5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nella piattaforma informatica a redazione collaborativa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m).

Art. 7

(Coordinamento degli interventi)

1. Per garantire l'intersectorialità e la trasversalità delle azioni in merito alle politiche giovanili, la Giunta regionale dedica periodicamente una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi regionali su tale argomento.

2. Al fine di attivare forme di raccordo e

concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto dagli Assessori provinciali alle politiche giovanili, da cinque rappresentanti individuati dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche) e presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

3. Il coordinamento ha il compito di:

- a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 6;
- b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.

4. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.

5. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 2 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

- a) lo sviluppo di centri informativi plurisetoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 9*(Progetti di iniziativa regionale)*

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

- a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali ovvero esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

Art. 10*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 11*(Norme transitorie e abrogazioni)*

1. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 2.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani);
- b) articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
- c) legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2 (Modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
- d) articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).